Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 20 del 09/02/2023

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PREVISTA DALL'ART. 24 DEL D.P.R. 380/2001 IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 1/2019 PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ.

L'anno **duemilaventitre** addì **nove** del mese di **febbraio** alle ore **20:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

ROMBI STEFANO	SINDACO	Presente
DI BERNARDO ELISABETTA	VICESINDACO	Presente
PUGGIONI SALVATORE	ASSESSORE	Presente
OPISSO PINA FRANCA	ASSESSORE	Presente
PENCO GIANLUIGI MARIO	ASSESSORE	Presente
VERDEROSA GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6 **Assenti n. 0**

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO in Videoconferenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 5/2020 e secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 94 del 31/07/2020, che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. ROMBI STEFANO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Dato atto che sulla proposta ***n. 289 del 08/02/2023***, avente ad oggetto: **AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PREVISTA DALL'ART. 24 DEL D.P.R. 380/2001 IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 1/2019 PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ.**, sono stati acquisiti i seguenti pareri, riportati con firma digitale:

¤ **ART. 49 DEL T.U.** *(Regolarità Tecnica)*
¤ **ART. 151 DEL T.U.** *(Regolarità Contabile)*
☐ **ART. 153 DEL T.U.** *(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)*

copia informatica per consultazione

☐ **ART. 147 bis DEL T.U.** *(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)*

Visti gli esiti della votazione, la Giunta Comunale,

UNANIME DELIBERA

Di approvare la proposta ***n. 289 del 08/02/2023***, corredata dai pareri sopra citati, riportati con firma digitale.

Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
ROMBI STEFANO	MARCELLO MARCO

copia informatica per consultazione

Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

Proposta n° 289 del 08/02/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PREVISTA DALL'ART. 24 DEL D.P.R. 380/2001 IN CONFORMITÀ ALLA L.R. 1/2019 PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ.

Su proposta del Sindaco – Stefano Rombi

PREMESSO che:

- l'art.24 comma 3 del Titolo III, Capo I del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. prevede che la mancata presentazione della richiesta di agibilità da parte del soggetto titolare del permesso di costruire o del soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività o i loro successori o aventi causa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00;

- l'art.25 comma 1 del Titolo III, Capo I del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. prevede che la domanda di rilascio del certificato di agibilità va presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento edilizio;

- al fine della completezza documentale, necessaria alla conclusione del procedimento di rilascio del certificato di agibilità, occorre altresì la quietanza del pagamento della sanzione amministrativa, e pertanto in mancanza della stessa tale procedimento può essere interrotto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 25 comma 5 del Titolo III, Capo I del D.P.R. n.380/2001;

- il Decreto Legislativo del 25 Novembre 2016 n. 222 ha modificato l'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 confermando l'applicazione della sanzione;

DATO ATTO che la previsione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra deriva da un disposto normativo di ordine generale, che di fatto demanda il preciso ammontare della sanzione a scelte procedurali ed operative dell'Amministrazione Comunale;

VISTO:

- la L.R. 24/2016 ha recepito le disposizioni del Decreto Legislativo indicando all'Art. 38, che la dichiarazione di Agibilità va trasmessa al portale SUAPE entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori;

- la L.R. 1/2019 all'Art. 48, comma 6 ha apportato una variazione dell'Art. 38 della L.R. 24/2016 modificando il termine ultimo per la presentazione dell'agibilità da 15 a 30 giorni dalla data di fine lavori;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 12/11/2015 con la quale il Comune di Carloforte ha approvato i criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'Art. 24 del D.P.R. 380/2001 per ritardata presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità;

- che la sopracitata Deliberazione stabiliva il pagamento della sanzione a partire dal 16° giorno dalla

copia informatica per consultazione

data di fine lavori;

RILEVATO che tra la normativa nazionale e quella regionale sia evidente un disallineamento dei tempi concessi per la presentazione della dichiarazione di agibilità e non sia chiaro il termine per il calcolo della sanzione amministrativa;

DATO ATTO che con il fine di chiarire la situazione, anche a seguito di richiesta informazioni avanzate da vari professionisti in merito al disallineamento tra le normative e la modifica dei termini per l'applicazione della sanzione è stato presentato presso lo sportello SUAPE un apposito quesito (ID 10481 del 23/01/2023), al quale è stato ottenuto in risposta il seguente chiarimento:
"In virtù dello statuto speciale,.la Regione Autonoma della Sardegna ha competenza legislativa esclusiva in materia edilizia. Conseguentemente la legge regionale in materia edilizia prevale su quella statale in caso di difformità. Nel caso di cui trattasi, in Sardegna si applica inequivocabilmente il termine di 30 giorni previsto dalla legge regionale";

RICHIAMATO il documento istruttorio, riportanto in calce alla presente deliberazione, predisposto dall'Area Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Suape e Patrimonio da cui risulta la necessità di aggiornare i criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa precuniaria prevista dall'Art. 24 del D.P.R. n.380/2001 per la ritardata agibilità;

RITENUTO che:

- che sia necessario procedere alla riprovazione dei criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa e alla ridefinizione dei criteri univoci per la determinazione delle sanzioni, approvati dal Comune di Carloforte con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 12/11/2015 al fine di garantire parità di trattamento nell'operato dell'Amministrazione;

- l'applicazione delle sanzioni in base ai giorni effettivi di ritardo nella presentazione dell'istanza permette una congrua ed idonea sintesi tra proporzionalità e principio di parità di trattamento, in considerazione del carattere oggettivo di tale parametro;

DATO ATTO che:

- sulla proposta non è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 e 2 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi e precisamente: "determinazione dei criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 per ritardata presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità" e che alla competente Area Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, SUAPE e Patrimonio ai sensi dell'art. 107 – comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

☑ ART. 49 DEL T.U. *(Regolarità Tecnica)*
☑ ART. 151 DEL T.U. *(Regolarità Contabile)*
☐ ART. 153 DEL T.U. *(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)*
☐ ART. 147 bis DEL T.U. *(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)*
Riportati con firma digitale,

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5/2020 con il quale è stato disposto "CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA".

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 94 del 31/07/2020

copia informatica per consultazione

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

- La premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
- di approvare i criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa per la ritardata agibilità al fine di evitare disparità di trattamento, e ridurre ogni margine di discrezionalità nelle ipotesi di ritardata presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'agibilità, la sanzione venga determinata in base ai giorni di ritardo intercorrenti tra la data di fine lavori ed il deposito dell'istanza volta ad ottenere l'agibilità in oggetto;
- di approvare la graduazione nei limiti di minimo ammesso (€ 77,00) e del massimo consentito (€ 464,00) della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta, in funzione del ritardo con cui il soggetto legittimato presenta la domanda di rilascio del certificato di agibilità come nel prospetto di calcolo di seguito specificato:
 - nel caso in cui la domanda sia presentata al 31° giorno dalla data di ultimazione dei lavori: € 77,00 (pari alla sanzione minima);
 - nel caso in cui la domanda sia presentata dal 31° giorno al 60° giorno dalla data di ultimazione dei lavori, si applicherà una sanzione pari alla seguente formula:

 sanzione = [(€ 464,00 - €77,00) / 60 giorni] x giorni di ritardo + € 77,00

 (per giorni di ritardo si intendono esclusivamente i giorni successivi al 30° giorno dalla data di fine lavori)
 - nel caso in cui la domanda sia presentata dal 61° giorno dalla data di ultimazione dei lavori: € 464,00 (pari alla sanzione massima);
 - qualora non sia possibile risalire alla data di fine lavori, si assumerà come termine di riferimento per la presentazione dell'istanza di agibilità la data di scadenza dell'atto abilitativo edilizio/pratica edilizia (tre anni dalla data di inizio dei lavori) applicando la sanzione massima di €.464,00;
- la sanzione di cui sopra grava su tutti i soggetti tenuti, ai sensi dell'art. 24 del Titolo III, Capo I del D.P.R. n.380/2001, alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità nei casi previsti;
- che la completezza documentale per l'agibilità, utile alla conclusione del procedimento, è formato altresì dalla quietanza di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria sopra descritta, pertanto in mancanza della stessa l'istanza verrà sospesa ai sensi dell'art.25, comma 5, del Titolo III, Capo I del D.P.R. n.380/2001.
- che ai sensi dell'art. 107 – comma 1 e 2 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto amministrativo contiene indirizzi e precisamente: "determinazione dei criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 per ritardata presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità" e che alla competente Area Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, SUAPE e Patrimonio ai sensi dell'art. 107 – comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

copia informatica per consultazione

OGGETTO: **AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PREVISTA DALL'ART. 24 DEL D.P.R. 380/2001 IN CONFORMITÀ ALLA L.R. 1/2019 PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ.**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che l'art.24 comma 3 del Titolo III, Capo I del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. prevede che la mancata presentazione della richiesta di agibilità da parte del soggetto titolare del permesso di costruire o del soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività o i loro successori o aventi causa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00;

che l'art.25 comma 1 del Titolo III, Capo I del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii. prevede che la domanda di rilascio del certificato di agibilità va presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento edilizio;

che al fine della completezza documentale, necessaria alla conclusione del procedimento di rilascio del certificato di agibilità, occorre altresì la quietanza del pagamento della sanzione amministrativa, e pertanto in mancanza della stessa tale procedimento può essere interrotto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 25 comma 5 del Titolo III, Capo I del D.P.R. n.380/2001;

che il Decreto Legislativo del 25 Novembre 2016 n. 222 ha modificato l'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 confermando l'applicazione della sanzione;

Dato atto che la previsione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra deriva da un disposto normativo di ordine generale, che di fatto demanda il preciso ammontare della sanzione a scelte procedurali ed operative dell'Amministrazione Comunale;

Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 12/11/2015 il Comune di Carloforte ha approvato i criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'Art. 24 del D.P.R. 380/2001 per ritardata presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità;

che la sopracitata Deliberazione stabiliva il pagamento della sanzione a partire dal 16° giorno dalla data di fine lavori;

che la L.R. 24/2016 ha recepito le disposizioni del Decreto Legislativo indicando all'Art. 38, che la dichiarazione di Agibilità va trasmessa al portale SUAPE entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori;

copia informatica per consultazione

che la L.R. 1/2019 all'Art. 48 comma 6 ha apportato una variazione dell'Art. 38 della L.R. 24/2016 modificando il termine ultimo per la presentazione dell'agibilità da 15 a 30 giorni dalla data di fine lavori;

Rilevato che tra la normativa nazionale e quella regionale sia evidente un disallineamento dei tempi concessi per la presentazione della dichiarazione di agibilità e di conseguenza si evidenzi la mancata chiarezza nei tempi di applicazione della sanzione;

Dato atto che a seguito di richiesta informazioni in merito al disallineamento tra le normative e la modifica dei termini per l'applicazione della sanzione è stato presentato presso lo sportello SUAPE un apposito quesito (ID 10481 del 23/01/2023). Il quesito richiedeva quanto di seguito riportato:

> *"In merito alla dichiarazione di agibilità da presentare a seguito della fine di lavori edili, nel modello F3 FINE LAVORI il dichiarante ha la possibilità di indicare che presenterà la dichiarazione di agibilità entro 30gg dalla data di fine lavori. Il termine per la presentazione della dichiarazione di agibilità è stato esteso da 15 a 30 gg con l'art. 48 comma 6 della L.R. 1/2019 che ha modificato l'art 38 comma 2 dell L.R. 24/2016. La normativa nazionale in particolare l'Art 24 commi 2 e 3 D.p.r 380/2001 e il successivo D.Lgs. 222/2016, indicano invece che la dichiarazione di agibilità deve essere presentata entro 15 gg dalla fine dei lavori e pertanto la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di agibilità si applica a partire dal 16gg dalla fine dei lavori. Si richiede un chiarimento in merito al disallineamento delle date, in particolare si richiede se la sanzione per tardiva presentazione dell'agibilità va applicata dopo 15 gg dalla fine dei lavori o dopo 30 gg. Nel caso in cui la sanzione si applichi dopo il quindicesimo giorno, si chiede la possibilità di apportare una modifica alla modulistica indicando che la sanzione si applica dopo 15 gg di dalla data di fine lavori.*

al quesito è stato emanato in risposta il seguente chiarimento:

> *"In virtù dello statuto speciale,.la Regione Autonoma della Sardegna ha competenza legislativa esclusiva in materia edilizia. Conseguentemente la legge regionale in materia edilizia prevale su quella statale in caso di difformità. Nel caso di cui trattasi, in Sardegna si applica inequivocabilmente il termine di 30 giorni previsto dalla legge regionale";*

Ritenuto che sia necessario procedere alla riprovazione dei criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa e alla ridefinizione dei criteri univoci per la determinazione delle sanzioni, approvati dal Comune di Carloforte con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 12/11/2015 al fine di garantire parità di trattamento nell'operato dell'Amministrazione;

che l'applicazione delle sanzioni in base ai giorni effettivi di ritardo nella

copia informatica per consultazione

presentazione dell'istanza permette una congrua ed idonea sintesi tra proporzionalità e principio di parità di trattamento, in considerazione del carattere oggettivo di tale parametro;

PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE DELIBERATO

1. che si provveda a aggiornare i criteri per la quantificazione della sanzione amministrativa disposti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 12/11/2015;
2. che al fine di evitare disparità di trattamento, e ridurre ogni margine di discrezionalità nelle ipotesi di ritardata presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'agibilità, la sanzione venga determinata in base ai giorni di ritardo intercorrenti tra la data di fine lavori ed il deposito dell'istanza volta ad ottenere il certificato in oggetto;
3. che si proceda, pertanto, a graduare nei limiti di minimo ammesso (€ 77,00) e del massimo consentito (€ 464,00) la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta, in funzione del ritardo con cui il soggetto legittimato presenta la domanda di rilascio del certificato di agibilità come nel prospetto di calcolo di seguito specificato:
 a. nel caso in cui la domanda sia presentata al 31° giorno dalla data di ultimazione dei lavori: € 77,00 (pari alla sanzione minima);
 b. nel caso in cui la domanda sia presentata dal 31° giorno al 60° giorno dalla data di ultimazione dei lavori, si applicherà una sanzione pari alla seguente formula:

$$\textbf{sanzione} = \frac{€\ 464{,}00 - €\ 77{,}00}{60\ \text{giorni}} \times \text{giorni di ritardo} + €77{,}00$$

(per giorni di ritardo si intendono esclusivamente i giorni successivi al 30° giorno dalla data di fine lavori)

 c. nel caso in cui la domanda sia presentata dal 61° giorno dalla data di ultimazione dei lavori: € 464,00 (pari alla sanzione massima);
 d. qualora non sia possibile risalire alla data di fine lavori, si assumerà come termine di riferimento per la presentazione dell'istanza di agibilità la data di scadenza dell'atto abilitativo edilizio/pratica edilizia (tre anni dalla data di inizio dei lavori) applicando la sanzione massima di €.464,00;
4. la sanzione di cui sopra grava su tutti i soggetti tenuti, ai sensi dell'art. 24 del Titolo III, Capo I del D.P.R. n.380/2001, alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità nei casi previsti;
5. che la completezza documentale per l'agibilità, utile alla conclusione del procedimento, è formato altresì dalla quietanza di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria sopradescritta, pertanto in mancanza della stessa l'istanza verrà sospesa ai sensi dell'art.25, comma 5, del Titolo III, Capo I del D.P.R. n.380/2001.

Il Responsabile dell'Area Pianificazione Territoriale,
Edilizia Privata, SUAPE e Patrimonio
Dott. Arch. Paolo Parodo
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Area urbanistica, Edilizia Privata, Demanio, SUAPE e Patrimonio
Via Garibaldi, 72 — 09014 Carloforte
Tel. 07818589238 — Fax 0781855808
p.parodo@comune.carloforte.ca.it

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 289 / 2023
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E SUAPE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PREVISTA DALL'ART. 24 DEL D.P.R. 380/2001 IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 1/2019 PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 09/02/2023

IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 289 / 2023
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E SUAPE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PREVISTA DALL'ART. 24 DEL D.P.R. 380/2001 IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 1/2019 PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 08/02/2023

IL DIRIGENTE
PARODO PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione